

Decreto del Presidente n. 21/2026 del giorno 17.03.2026

**Oggetto: aggiornamento ed adozione del Regolamento della Consulta degli studenti del
Politecnico delle arti di Bergamo**

**IL PRESIDENTE
DEL POLITECNICO DELLE ARTI DI BERGAMO
"Gaetano Donizetti – Giacomo Carrara"**

Premesso

- che con Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca n.0001186 del 14/10/2022, registrato dalla Corte dei Conti il 10 novembre 2022 al n. 2821, è stata disposta la statizzazione dell'Istituto Superiore di studi musicali non statale "G. Donizetti" e dell'Accademia non statale legalmente riconosciuta "G. Carrara" mediante fusione per incorporazione dell'Accademia nell'Istituto a decorrere dal 1° gennaio 2023 e l'Istituzione statizzata è stata denominata Politecnico delle Arti di Bergamo "Gaetano Donizetti – Giacomo Carrara" (di seguito il "Politecnico");

VISTO l'art. 12 del D.P.R. n. 132 del 2003;

VISTO lo Statuto del Politecnico delle arti di Bergamo;

VISTA la delibera del Consiglio Accademico del Politecnico n. 4 del 3.3.2026, che ha ritenuto di aggiornare il Regolamento della Consulta degli studenti del Politecnico nella versione proposta dalla stessa Consulta;

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del Politecnico n. 4 del 16.3.2026 che ha approvato il Regolamento della Consulta degli studenti del Politecnico nella versione allegata al presente decreto.

CONSIDERATA la necessità di procedere all'adozione del suddetto Regolamento;

DECRETA

- di adottare e promulgare il Regolamento della Consulta degli studenti del Politecnico delle arti di Bergamo, allegato al presente decreto, di cui fa parte integrante;
- l'esecutività immediata del presente provvedimento;

Allegati: cs

Bergamo, 17.3.2026

Il Presidente del Politecnico delle arti di Bergamo



Dr. Giorgio Berta

REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DEGLI STUDENTI DEL POLITECNICO DELLE ARTI DI BERGAMO “Gaetano Donizetti – Giacomo Carrara”

Il presente Regolamento disciplina il funzionamento della Consulta degli Studenti ai sensi dell'art.12 del D.P.R.132/2003 e dell'art.17 dello Statuto del Politecnico delle Arti di Bergamo.

Ai fini del presente Regolamento si intendono:

- a. per “Ministro”, il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;
- b. per “Politecnico”, il Politecnico delle Arti di Bergamo G. Donizetti – G. Carrara;
- c. per “Direttore”, il Direttore del Politecnico delle Arti di Bergamo;
- d. per “Consulta”, la Consulta degli Studenti del Politecnico delle Arti di Bergamo;
- e. per “Presidente” il Presidente della Consulta.
- f. per “Conservatorio”, il Conservatorio Gaetano Donizetti di Bergamo.
- g. per “Accademia”, l’Accademia di belle arti Giacomo Carrara di Bergamo.

Art.1

Principi generali, definizioni e finalità

1. La Consulta è l'organo autonomo di rappresentanza, organizzazione e coordinamento degli studenti del Politecnico, e fa parte degli Organi di Governo necessari dell’Istituzione.
2. Il Consiglio di Amministrazione assicura i mezzi necessari allo svolgimento delle funzioni della Consulta.
3. Ai sensi dell'art.17, comma 2 dello Statuto del Politecnico, la Consulta degli Studenti ha funzioni sia propositive sia consultive nei confronti degli altri Organi di Governo del Politecnico.
4. La Consulta può essere sentita sulle modifiche della qualità dei servizi offerti dal Politecnico agli studenti, su ogni questione che possa riguardare il diritto allo studio.
5. La Consulta nomina un rappresentante in qualsiasi commissione o organo decisionale che preveda la loro presenza e definisce le linee guida alle quali dovranno attenersi i rappresentanti nominati in Consiglio Accademico, in Consiglio di Amministrazione e in tutti gli organi decisionali.
6. La Consulta ha il diritto di designare un referente Dottorando all’interno dei Collegi di Dottorato, in conformità con quanto previsto dall’Art. 4 del Decreto Ministeriale 470 del 21 febbraio 2024, al fine di garantire la rappresentanza studentesca nei processi decisionali relativi ai corsi di Dottorato di Ricerca AFAM.

Art.2

Composizione e cariche della Consulta degli Studenti

1. La Consulta degli Studenti è composta da:
 - a. studenti eletti, in rapporto al numero degli iscritti, ai sensi dell’art.12, comma1, del D.P.R. n°132/2003 mantenendo l’equità di numero rispetto alle due realtà (almeno due studenti dell’Accademia e due del Conservatorio).
 - b. due rappresentanti degli studenti eletti quali componenti del Consiglio Accademico di cui uno frequentante l’Accademia e uno il Conservatorio.
2. All’interno della Consulta vengono eletti: un Presidente, un Vicepresidente, un Segretario.
3. La Consulta elegge tra i suoi Componenti il Presidente; esso è il suo Rappresentante di riferimento. L’elezione si svolge con voto segreto. In caso di parità di voti ottenuti da due o più candidati precherà il candidato con la maggiore età anagrafica, ai sensi dell’art. 5, comma 5, lettera c, del D.P.R. 9 maggio1994, n.487. In caso di ulteriore parità precherà il candidato con maggiore



anzianità di iscrizione.

4. Il Presidente rimane in carica per tutta la durata del mandato della Consulta.
 - a. Il Presidente convoca le riunioni ordinarie e straordinarie e le presiede fissandone l'ordine del giorno, garantendo il loro corretto svolgimento secondo le modalità previste dal presente Regolamento e ispirandosi a criteri di equità, imparzialità e trasparenza. Trasmette le delibere, le nomine e tutti gli atti pubblici all'Ufficio protocollo, firma richieste e proposte inoltrate dalla Consulta agli altri Organi del Politecnico.
 - b. Il Presidente è componente di diritto della Conferenza Nazionale dei Presidenti delle Consulte degli ISSM, pertanto parteciperà a tutte le Conferenze che verranno convocate. Nel caso in cui sia impossibilitato a recarsi alla Conferenza, verrà delegato il Vicepresidente, o, nel caso in cui sia impossibilitato anche il Vicepresidente, delegherà un Componente della Consulta.
5. Il Vicepresidente è nominato dal Presidente tra i membri della Consulta e rimane in carica per tutta la durata del mandato della Consulta. In caso di assenza o di temporanea indisponibilità del Presidente, o in caso di sua delega, il Vicepresidente ne assume le funzioni, per tutte le prerogative previste per la carica del Presidente, incluso il potere di firma.
6. Il Segretario è nominato dal Presidente tra i membri della Consulta o altresì nominato all'inizio di ogni riunione. Cura la stesura dei verbali e la corretta archiviazione degli stessi e di tutti gli atti che possano riguardare le attività e le funzioni della Consulta. È garante della pubblicazione e della diffusione di documenti e atti inerenti le funzioni e i compiti della Consulta, nonché dell'informazione più efficace e completa riguardo iniziative e attività della stessa.
7. La Consulta designa tra gli studenti del Politecnico il rappresentante del Consiglio di Amministrazione. L'elezione si svolgerà con voto palese a seguito dell'indizione di un bando. Ogni componente della Consulta potrà esprimere una e una sola preferenza. Sarà eletto lo studente che raggiungerà la maggioranza assoluta dei voti. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta si procederà con una seconda votazione e lo studente che avrà ottenuto il maggior numero di voti sarà nominato Rappresentante in CdA.

Per questo incarico è auspicabile la designazione di uno studente che possieda competenze nel settore amministrativo.

 - a. All'atto della nomina il Rappresentante in CdA ha l'obbligo di prendere visione delle leggi riguardanti i Conservatori e le Accademie, dello Statuto del Politecnico e del Regolamento di Amministrazione;
 - b. Il Rappresentante in CdA si deve attenere alle indicazioni espresse dalla Consulta e deve rendere conto del proprio operato attraverso i verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione;
 - c. Il rappresentante del CdA può essere consultato e partecipare come uditore alle assemblee della Consulta in quanto portavoce della stessa in Consiglio di Amministrazione;
 - d. Tale carica non è cumulabile con quella di Rappresentante in Consiglio Accademico e la sua nomina sarà definitiva con il Decreto del Ministro.
8. I Rappresentanti nel Consiglio Accademico sono eletti ai sensi dell'art. 12 c.1 del D.P.R. n° 132/2003 e art. 12 comma 1c e articolo 17, comma 1 dello Statuto del Politecnico. L'elezione si svolge con voto palese, costituito da numero di preferenze pari al numero di Rappresentanti da eleggere. Vengono nominati come Rappresentanti in CA gli studenti che raggiungono la maggioranza assoluta dei voti.
 - a. All'atto della nomina i Rappresentanti in CA hanno l'obbligo di prendere visione delle leggi riguardanti i Conservatori e le Accademie, dello Statuto del Conservatorio e del Regolamento del Consiglio Accademico;

- b. I Rappresentanti in CA hanno l'obbligo di attenersi alle indicazioni espresse dalla Consulta e devono rendere conto del loro operato attraverso i verbali delle riunioni del Consiglio Accademico.
 - c. Tale carica non è cumulabile con quella di Rappresentante in Consiglio di Amministrazione e la loro nomina sarà definitiva con il Decreto del Direttore.
9. La Consulta, al fine di ottenere un maggiore contatto con gli studenti e rendere sempre più capillare la comunicazione delle proprie attività, può designare per ogni settore disciplinare fino a un massimo di due studenti Referenti, nominati con Decreto del Direttore, con il compito di farsi portavoce delle problematiche del rispettivo Settore disciplinare di appartenenza:
- a. i Referenti devono essere regolarmente iscritti ai corsi ordinamentali e non devono aver subito sanzioni disciplinari con sentenza definitiva;
 - b. il mandato dura per tutto l'anno accademico in corso. Lo studente decade dalla carica al venir meno di uno dei requisiti di cui al comma precedente o nel caso di dimissione volontaria;
 - c. le procedure di designazione sono fissate autonomamente dalla Consulta.

Art. 3

Insiediamento

- 1. In occasione della prima riunione tutti i Componenti della Consulta sono tenuti alla lettura del presente Regolamento e dello Statuto del Politecnico, la cui presa visione verrà verbalizzata.
- 2. La Consulta nella prima riunione elegge un Presidente con le modalità previste dall'art. 2, comma 3 del presente Regolamento.

Art.4

Convocazione e validità delle sedute

- 1. La Consulta viene convocata dal Presidente, o in sua assenza dal Vicepresidente, almeno una volta al mese o quando si renda necessario ed è inviata per via telematica a tutti i componenti.
- 2. La convocazione prevede l'indicazione dell'Ordine del Giorno ed è inviata, insieme ad eventuale documentazione istruttoria, almeno sette giorni prima della data fissata per ciascuna seduta. La convocazione d'urgenza è ammessa in via eccezionale ed è comunicata direttamente agli interessati almeno due giorni prima della data fissata.
- 3. Eventuali sedute straordinarie possono essere convocate dal Presidente sulla base di comunicazioni urgenti che provengano dai rappresentanti negli organi di governo ovvero di questioni inderogabili che necessitino di una immediata trattazione.
- 4. Il Presidente stabilisce l'ordine del giorno che può essere integrato con temi urgenti la cui discussione sia stata richiesta da uno o più componenti, anche in apertura di seduta, qualora alla stessa siano presenti tutti i membri.
- 5. L'ODG delle riunioni è di argomento pubblico, tuttavia nella convocazione il Presidente può disporre la non pubblicità quando sono trattati argomenti che comportano apprezzamento della capacità, moralità, correttezza o sono esaminati fatti e circostanze che richiedono valutazioni delle qualità morali e delle capacità professionali di persone.
- 6. Le riunioni sono valide solo in presenza del numero legale dei Componenti che è fissato alla metà più uno.
- 7. I componenti della Consulta sono tenuti a partecipare con la massima assiduità. Eventuali assenze debbono essere debitamente giustificate al Presidente della Consulta.
- 8. La riunione deve iniziare entro trenta minuti dall'ora prevista nella convocazione. Qualora entro tale termine il numero dei Componenti sia inferiore al numero legale, la riunione non sarà considerata valida.
- 9. La durata delle riunioni non potrà eccedere le tre ore effettive; in tale computo non si tiene conto



dell'eventuale intervallo di tempo che può aver luogo per una momentanea interruzione.

10. Qualora uno o più Componenti lasci la riunione, facendo venire meno il numero legale, la seduta viene sciolta.
11. Qualora non vengano esauriti gli argomenti all'ordine del giorno, la seduta sarà aggiornata ad una data approvata a maggioranza assoluta dei Componenti, individuata entro i 5 giorni successivi. L'aggiornamento della seduta può avvenire una sola volta. L'avviso di convocazione relativo alla successiva riunione deve comunque rispettare quanto previsto al successivo art. 5.
12. Le decisioni vengono prese a maggioranza e con voto palese dai presenti. È consentito il voto per delega solo nel caso in cui la votazione riguardi persone. Nel caso in cui non si raggiunga la maggioranza, la riunione verrà aggiornata ad altra data, comunque non oltre i 5 giorni successivi, per consentire una ulteriore votazione. Qualora non si raggiunga la maggioranza neanche nella seduta di aggiornamento, o in caso di parità, il voto del Presidente vale doppio. Nei casi in cui la votazione riguardi persone, essa è da intendersi segreta, ai sensi dell'art. 37, comma 4, del D.L. 16 aprile 1994, n. 297. Nessuno può prendere parte al voto su questioni che lo riguardino personalmente e su quanto previsto dall'art. 18 del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12.

Art.5

Ordine della discussione e delle votazioni

1. Il Presidente assicura la disciplina della seduta, l'ordine e le modalità di discussione e di votazione, decidendo in merito alle questioni di carattere procedurale.
2. Le votazioni sono effettuate di regola con scrutinio palese. Su richiesta della maggioranza della Consulta, o per iniziativa del Presidente, la votazione può essere nominale ovvero per scrutinio segreto.
3. La votazione è valida se ad essa prende parte la maggioranza assoluta dei componenti della Consulta.
4. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 6

Verbali di seduta

1. Il Segretario è individuato di volta in volta dal Presidente tra i presenti della Consulta o altresì nominato all'inizio di ogni riunione.
2. Il verbale di ciascuna seduta della Consulta è redatto in forma sintetica dal Segretario, ferma restando la responsabilità del Presidente per la sua formulazione definitiva, e dovrà contenere:
 - a. numero d'ordine crescente del verbale;
 - b. il carattere ordinario o urgente;
 - c. data, luogo e ora prevista della riunione;
 - d. ora d'inizio della riunione;
 - e. dichiarazione di validità o invalidità della riunione;
 - f. argomenti all'ordine del giorno ed eventuali modifiche ad esso;
 - g. nominativi dei presenti e degli assenti;
 - h. nominativo di chi presiede la riunione e di chi redige il verbale;
 - i. descrizione degli interventi e delle deliberazioni adottate sui vari argomenti;
 - j. risultati delle singole votazioni, con l'indicazione dei voti dei singoli Componenti, nel caso di decisioni non unanimi;
 - k. nominativi dei Componenti che arrivano in ritardo o abbandonano in anticipo la seduta con l'indicazione dei relativi orari;
 - l. ora di sospensione e di ripresa dei lavori in caso di momentanea interruzione;
 - m. ora di conclusione della riunione;



- n. qualora stabiliti, argomenti all'ordine del giorno della successiva riunione;
 - o. elenco dei documenti allegati e nominativi dei Componenti che li hanno presentati;
 - p. numero di pagine che compongono il verbale e numero di eventuali fogli integrativi;
 - q. firma del Presidente e del Segretario verbalizzante.
3. Ciascun componente ha diritto di far registrare a verbale il proprio dissenso o l'astensione dalla discussione o dal voto sui singoli argomenti, nonché di chiedere l'inserimento di una propria dichiarazione pronunciata nel corso della seduta.
 4. Di ogni riunione si deve redigere apposito verbale, anche se la riunione debba poi essere dichiarata invalida.
 5. I verbali vengono inviati ai membri della Consulta mediante posta elettronica prima della convocazione della seduta successiva.
 6. I verbali e gli eventuali allegati devono essere conservati in un apposito archivio informatico e custoditi presso gli uffici amministrativi dell'Istituzione nonché affissi all'albo d'Istituto.

Art.7

Relazione programmatica e finale

1. All'inizio di ogni Anno Accademico la Consulta, sentita l'Assemblea degli Studenti, stilerà, entro il 31 dicembre, una Relazione programmatica degli obiettivi che intende portare a termine durante l'Anno Accademico in corso.
2. Alla fine dell'Anno Accademico la Consulta stilerà, entro il 30 novembre, una Relazione finale, in cui indicherà gli obiettivi prefissati, quelli che è riuscita a portare a termine ed eventualmente quelli mancanti, con conseguente motivazione.

Art. 8

Necessità logistiche

1. Per la riunione della Consulta degli Studenti l'Amministrazione del Politecnico mette a disposizione un locale all'interno di uno degli Istituti assicurando, inoltre, i mezzi necessari allo svolgimento delle sue funzioni.
2. Ai membri della consulta è riconosciuto un gettone di presenza per le riunioni secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 3 del D.P.R. 132/2003.
3. La consulta può avvalersi della collaborazione della segreteria di Istituto per fotocopie o stampa di documenti necessari alle riunioni della Consulta.
4. La Consulta si avvale di un canale di comunicazione sulla piattaforma online del Politecnico con l'utilizzo inoltre di una mail ufficiale.

Art.9

Principi di trasparenza e accesso agli atti

1. La Consulta imposta la propria azione in base ai principi della trasparenza dei processi decisionali, della pubblicità degli atti, dell'imparzialità, dell'efficacia e dell'efficienza.
2. Ai sensi dell'art. 3, del D.L. 14 marzo 2013, n. 33 tutti i documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblici e chiunque ha diritto di conoscerli, di fruirne gratuitamente, e di utilizzarli e riutilizzarli.
3. Gli atti della Consulta sono accessibili in qualunque momento dai seguenti soggetti:
 - a. tutti i Componenti della Consulta;
 - b. tutti i Componenti del Consiglio di Amministrazione;
 - c. tutti i Componenti del Consiglio Accademico.
4. Tutti gli altri soggetti dovranno fare richiesta di accesso agli atti, indirizzata al Presidente.
5. I verbali delle sedute riguardanti Assemblee d'Istituto, riunioni di Comitati, redazioni studentesche



vengono pubblicati sui siti Internet del Conservatorio e dell'Accademia, su eventuali futuri mezzi di comunicazione a stampa o di altro genere a cura dell'Istituto, entro una settimana dalla seduta e per un numero di giorni lavorativi non inferiore a dieci.

Art. 10

Assemblea degli Studenti

1. L'Assemblea ha la funzione di informare gli studenti sull'operato della Consulta e dei membri eletti in seno al Consiglio Accademico e al Consiglio di Amministrazione. Durante l'Assemblea possono essere espressi pareri, inoltrate richieste e formulate proposte alla Consulta degli Studenti.
2. La richiesta per la convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata dal Presidente o di chi ne fa le veci ed inviata al Direttore almeno 7 giorni prima della data stabilita che verificherà la disponibilità degli spazi, valutata l'attività didattica in corso, e deve indicare gli argomenti all'ordine del giorno, la data e l'ora in cui si intende convocarla. In caso di comprovata necessità o di questioni il cui carattere d'urgenza renda necessaria un'immediata discussione, tale termine si riduce a 4 giorni. L'atto di convocazione viene affisso all'albo di Istituto.
3. All'inizio di ogni Assemblea, qualora fosse necessario, viene nominato un Segretario verbalizzante. Il verbale viene redatto secondo le modalità illustrate all'art. 6.
4. Il Presidente presiede l'Assemblea e coordina i vari interventi. Qualora sia necessario può richiedere l'allontanamento degli individui che risultino di impedimento allo svolgimento dell'Assemblea.
5. Alle Assemblee possono partecipare tutti gli allievi regolarmente iscritti al Politecnico; le assenze da eventuali lezioni sono giustificate d'ufficio.

Art.11

Componenti in mobilità internazionale

1. Nel caso in cui uno o più Componenti della Consulta debbano assentarsi per un periodo di mobilità internazionale, per l'intero periodo di assenza il Direttore nomina in loro sostituzione Componenti supplenti individuati tra i primi dei non eletti della precedente tornata elettorale.
2. Qualora la graduatoria dei non eletti sia esaurita, scaduta, o non vi siano non eletti, la Consulta nomina un Componente tra gli aventi diritto al voto.
3. Qualora, nel frattempo, un Componente della Consulta decada dalla carica, il Componente supplente, solo nel caso in cui sia nominato tra i primi dei non eletti della precedente tornata elettorale, diventerà Componente effettivo della Consulta.

Art.12

Cessazione anticipata dello status di Componente della Consulta, Rappresentante Dipartimentale o di Corso

1. Lo status di Componente della Consulta, Rappresentante Dipartimentale o di Corso, cessa anticipatamente per:
 - a. dimissioni volontarie;
 - b. cessazione, a qualsiasi titolo, della funzione di studente;
 - c. sospensione della funzione di studente per ordine dell'autorità giudiziaria o per irrogazione di sanzioni disciplinari;
 - d. cinque assenze consecutive e/o ingiustificate a riunioni debitamente convocate;
 - e. tre assenze non consecutive e ingiustificate, nell'arco di un Anno Accademico, a riunioni debitamente convocate;
 - f. dichiarazioni false relative a fatti, persone o situazioni, rese in sede di riunioni, fatte salve le

- conseguenze disciplinari e penali;
- g. scioglimento della Consulta;
 - h. decadenza d'ufficio della Consulta di cui all'art.15;
 - i. sfiducia dell'Assemblea degli Studenti, con richiesta scritta, depositata all'Ufficio protocollo e corredata dalle firme della metà più uno degli aventi diritto al voto.
 - j. per inadempienza o qualora ci siano atteggiamenti non consoni che minano la collaborazione tra i componenti della Consulta. Qualora dovesse accadere, il Presidente dovrà procedere con convocazione di riunione straordinaria, ove a seguito della dimostrazione di inadempienza o atteggiamenti inadeguati, attraverso voto segreto unanime, la carica di membro della consulta verrà revocata.
2. Nel caso di dimissioni volontarie, il componente dimissionario è tenuto a presentare comunicazione scritta al Presidente motivando sinteticamente la ragione della sua decisione. Sono insindacabili e irrevocabili, e decorrono dal momento in cui vengono ufficialmente registrate.

Art.13

Cessazione o revoca della carica

1. La carica del Presidente, in caso di cessazione o revoca, viene assunta dal Vicepresidente, che sarà considerato Presidente ad interim, in attesa di nuove elezioni che devono aver luogo entro 30 giorni.
2. Qualora un componente della consulta sia inadempiente o mostri atteggiamenti non consoni che minano la collaborazione tra i componenti della Consulta, sarà soggetto a sanzioni disciplinari.

Art.14

Subentro in caso di cessazione anticipata, graduatoria dei non eletti ed elezioni suppletive

1. In caso di cessazione anticipata dello status di Componente della Consulta subentra automaticamente il primo dei non eletti, secondo il numero di preferenze.
2. Qualora la graduatoria dei non eletti sia esaurita, scaduta, o non vi siano non eletti, si procederà ad elezioni suppletive entro 30 giorni.
3. Qualora il subentrare del primo dei non eletti costituisca la mancanza di equilibrio tra la rappresentanza delle due realtà, allora si procederà a elezioni suppletive interne all'organo rappresentato in minor numero entro 30 giorni.
4. La procedura per le elezioni suppletive è la stessa fissata per le elezioni della Consulta nell'art. 17 del presente Regolamento.

Art. 15

Scioglimento della Consulta

1. La Consulta si scioglie nel caso di dimissioni della maggioranza dei componenti.
2. In caso di scioglimento della Consulta, entro 5 giorni, il Direttore procede all'indizione delle elezioni, che devono aver luogo entro 30 giorni, secondo le modalità previste dall'art. 19 del presente Regolamento.

Art.16

Decadenza d'ufficio della Consulta

1. Tutti i Componenti della Consulta decadono d'ufficio dal loro mandato quando la Consulta non si riunisce per 120 giorni consecutivi.
2. La decadenza d'ufficio viene disposta dal Direttore del Politecnico, con Decreto pubblicato sul Sito del Conservatorio e quello dell'Accademia



3. In caso di decadenza d'ufficio, entro 5 giorni, il Direttore procede all'indizione delle elezioni, che devono aver luogo entro 30 giorni, secondo le modalità previste dall'art.17 del presente Regolamento.

Art. 17

Indizione delle elezioni

1. Le elezioni della Consulta degli Studenti si rendono necessarie al termine del periodo di durata triennale del mandato previsto dall'art. 4, comma 2, del D.P.R. n°132/2003 dall'elettorato studentesco attivo del Politecnico delle Arti di Bergamo; i rappresentanti possono essere riconfermati consecutivamente una sola volta.
 - a. Il mandato triennale di ogni Membro della Consulta ha validità: finché perdura lo status di studente; se non vi è rinuncia spontanea alla carica; se non vi sono gravi sanzioni disciplinari, previa delibera del Consiglio Accademico.
 - b. Le modalità di elezione sono fissate dalla Consulta stessa e devono garantire la più ampia partecipazione.
2. Le elezioni si rendono altresì necessarie per le seguenti cause:
 - a. scioglimento della Consulta degli Studenti;
 - b. assenza, esaurimento o scadenza della graduatoria dei non eletti;
 - c. necessità di equità fra le parti.
3. Le elezioni sono indette dal Direttore in carica in via ordinaria ogni triennio accademico con apposito decreto emanato almeno 25 giorni prima della data fissata per le votazioni, che specifica anche il calendario degli adempimenti e delle operazioni elettorali. Nel conteggio dei giorni non sono da considerarsi validi quelli festivi: tale specifica vale anche per i successivi articoli del presente Regolamento.
4. In sede di prima applicazione il Direttore può concordare con la rappresentanza studentesca tempistiche diverse, anche abbreviate, per l'espletamento delle procedure elettorali.
5. Il bando è affisso all'albo, pubblicato sul sito web del Conservatorio e dell'Accademia e, se possibile, ne viene inviata comunicazione a mezzo posta elettronica a tutti gli studenti aventi diritto al voto.
6. L'avviso deve contenere i seguenti dati:
 - a. le date, il luogo e la fascia oraria in cui sarà allestito il seggio elettorale;
 - b. i requisiti dell'elettorato attivo e passivo;
 - c. il termine di presentazione delle candidature.
 - d. la data di inizio e fine mandato della Consulta uscente;
 - e. i nominativi dei Componenti uscenti;
 - f. il numero degli studenti da eleggere ai sensi dell'art.12, comma1, del D.P.R. n°132/2003;
 - g. il numero delle preferenze esprimibili, come stabilito dal successivo art.24, comma 5;
 - h. i requisiti necessari per l'inclusione nell'elenco dei candidati a Componente della Consulta, così come individuati al successivo art.20;
 - i. la data di scadenza per la presentazione delle proposte di candidatura ad aspirante Componente della nuova Consulta;
 - j. la data di pubblicazione dell'elenco definitivo dei candidati alla Consulta;
 - k. le date e il luogo delle votazioni con l'ulteriore specificazione delle ore di apertura e chiusura del Seggio elettorale;
 - l. l'indicazione dei termini per la presentazione delle eventuali reclami avverso il risultato dell'elezione, ovvero 5 giorni dalla data della sua pubblicazione.



Art. 18

Elettorato attivo

1. L'elettorato attivo compete agli studenti maggiorenni che alla data delle elezioni siano regolarmente iscritti a uno o più corsi AFAM del Politecnico.
2. La/e Commissione/i elettorale/i predisporrà/anno la pubblicazione sul Sito del Conservatorio e quello dell'Accademia dell'elenco degli aventi diritto al voto entro 15 giorni precedenti l'inizio delle votazioni.
3. L'elenco degli aventi diritto rimarrà pubblicato sul Sito del Conservatorio e quello dell'Accademia fino alla chiusura delle operazioni elettorali; eventuali omissioni o indebite inclusioni nell'elenco suddetto, qualora non sanate d'ufficio, possono essere segnalate a cura del diretto interessato alla commissione elettorale fino all'apertura dei seggi.
4. La/e commissione/i elettorale/i provvede/ono contestualmente all'aggiornamento degli elenchi curando la successiva riaffissione all'albo.

Art.19

Requisiti per la candidatura

1. Hanno diritto a presentare la propria candidatura gli studenti che siano in possesso dei seguenti requisiti:
 - a. abbiano compiuto il diciottesimo anno di età alla data delle presentazioni delle candidature;
 - b. siano regolarmente iscritti al Politecnico ai corsi ordinamentali di triennio, biennio, corsi propedeutici;
 - c. non siano soggetti a gravi sanzioni disciplinari con sentenza definitiva;
 - d. non siano soggetti a condanna penale definitiva, occorsa negli ultimi cinque anni, che riguardi uno dei reati di cui all'art.85, del D.P.R.10 gennaio 1957, n.3 o che riguardi uno dei reati di cui all'art. 58, del D.L. 18 agosto 2000, n. 267, salvo che sulle stesse non sia intervenuta riabilitazione.

Art. 20

Presentazione della candidatura

(Elettorato passivo)

1. Tutti gli studenti in possesso dei requisiti possono presentare proposta di candidatura, nel rispetto dei termini indicati nel successivo comma 2. La proposta deve essere presentata tramite l'apposita modulistica disponibile presso la Segreteria didattica e deve, inoltre, contenere:
 - a. dichiarazione in forma di autocertificazione che attesti il possesso di tutti i requisiti di cui all'art. 19;
 - b. copia del documento d'identità in corso di validità;
 - c. firma leggibile su ogni pagina della documentazione.
2. Gli studenti in possesso dei requisiti di eleggibilità che intendono candidarsi devono inviare la propria candidatura entro quattordici giorni dalla pubblicazione del decreto di indizione delle elezioni indirizzata al Direttore dell'Istituto, tramite l'ufficio di Segreteria dell'Istituto attraverso una delle seguenti modalità:
 - a. mediante raccomandata a mano da presentare alla Segreteria che provvederà a protocollarla.
 - b. a mezzo del servizio postale, tramite Raccomandata con A/R;
 - c. tramite Posta Elettronica.
3. La proposta dovrà pervenire all'Ufficio protocollo del Politecnico, pena l'esclusione, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno di scadenza per la presentazione delle candidature.



4. La candidatura può essere ritirata entro e non oltre 5 giorni dalla data di pubblicazione dell'elenco provvisorio.
5. Nel caso non si raggiunga un numero di candidati sufficienti per la formazione della Consulta, la Commissione elettorale provvederà alla riapertura dei termini per la presentazione delle candidature.
6. L'Ufficio protocollo rilascia apposita ricevuta indicante il giorno e l'ora della presentazione e provvede a rimettere gli atti alla Commissione elettorale.
7. La verifica dei requisiti dei candidati viene effettuata dal Direttore nonché dalla Commissione elettorale di cui al successivo art. 22, comma 1a.
8. L'elenco dei candidati ammessi è pubblicato all'albo del Conservatorio e dell'Accademia, a cura della Commissione elettorale, entro sette giorni dal termine di presentazione delle candidature, e resterà affisso fino al giorno della chiusura delle operazioni di voto.
9. In sede di prima applicazione il Direttore può concordare con la rappresentanza studentesca tempistiche diverse per l'espletamento delle procedure elettorali.
10. La Commissione elettorale garantisce a ciascun candidato ammesso un apposito spazio di affissione, all'interno dell'Istituto, per la pubblicità elettorale.
11. I candidati ritenuti idonei hanno l'obbligo di illustrare brevemente il proprio programma di mandato in un incontro di presentazione delle candidature.

Art. 21

Commissione elettorale

1. Le Commissioni elettorali dovranno essere già formate all'atto di emanazione del Decreto che indice le elezioni della Consulta degli Studenti.
2. Il Direttore nomina le Commissioni elettorali con il compito di sovrintendere alle operazioni elettorali.
3. In occasione delle elezioni generali della Consulta degli Studenti sono istituite due Commissioni elettorali, una per l'area Accademia e una per l'area Conservatorio.
4. Ciascuna Commissione elettorale è formata da tre Componenti più due supplenti, indicati dalla Consulta e scelti tra gli studenti in possesso dei requisiti di elettorato attivo. Se si tratta di elezioni suppletive almeno un Componente deve essere membro della Consulta.
5. Le Commissioni elettorali, qualora ne abbiano bisogno, si avvalgono della consulenza legale del personale amministrativo del Politecnico.
6. I membri delle Commissioni devono aver compiuto il 18° anno di età e devono essere regolarmente iscritti alla data della loro nomina ufficiale.
7. Nessuno dei componenti delle Commissioni può presentare la propria candidatura. e. Le Commissioni elettorali hanno il compito di garantire la regolarità delle elezioni, la libertà e la segretezza del voto e provvedono ai seguenti adempimenti:
 - a. verificano la validità delle candidature relative alla propria area;
 - b. acquisiscono e pubblicano l'elenco degli elettori relativo alla propria area, aggiornabile fino al giorno precedente le elezioni;
 - c. pubblicano l'elenco dei candidati entro il terzo giorno successivo al termine di presentazione delle candidature;
 - d. esaminano gli eventuali ricorsi, da presentarsi entro e non oltre le ore 12.00 del terzo giorno successivo alla pubblicazione dell'elenco dei candidati; l'esito dei ricorsi verrà pubblicato entro il terzo giorno successivo alla data di scadenza della presentazione dei ricorsi stessi;
 - e. predispongono il materiale necessario allo svolgimento delle elezioni;
 - f. assicurano il funzionamento dei rispettivi Seggi;



- g. redigono il verbale delle operazioni di voto ed esaminano gli eventuali ricorsi;
 - h. ritirano il materiale elettorale al termine delle operazioni di voto e di scrutinio e lo consegnano all'ufficio amministrativo del Politecnico per la conservazione agli atti;
 - i. esaminano gli eventuali ricorsi avverso l'esito elettorale, da presentarsi entro e non oltre le ore 12.00 del terzo giorno successivo alla pubblicazione dell'esito stesso.
8. Le decisioni di ciascuna Commissione elettorale sono assunte a maggioranza.
 9. Di ogni seduta ciascuna Commissione elettorale dovrà redigere il relativo verbale che dovrà essere consegnato all'Ufficio protocollo del Politecnico a conclusione di tutte le operazioni di voto.
 10. Nel caso di elezioni suppletive può essere istituita una sola Commissione elettorale.

Art. 22

Esclusioni

1. La/e Commissione/i elettorale/i escluderà/anno dalla procedura di candidatura tutti coloro che:
 - a. non risultino in possesso dei requisiti previsti dall'art.19;
 - b. non abbiano rispettato termini previsti dall'art.20, comma 1,2,3;
 - c. abbiano ricoperto la carica di Componente della Consulta per due mandati consecutivi;
 - d. abbiano dichiarato il falso nella domanda di candidatura o nella documentazione allegata.
2. L'esclusione sarà comunicata all'interessato per mezzo di posta elettronica.

Art. 23

Seggio elettorale

1. Le Commissioni elettorali si accertano che il Politecnico predisponga ambienti idonei alle operazioni di voto.
2. In occasione delle elezioni generali della Consulta degli Studenti sono istituiti due Seggi elettorali, uno per l'area Accademia e uno per l'area Conservatorio.
3. Ciascun Seggio deve comprendere uno spazio adeguato alla Commissione elettorale competente e una postazione idonea a garantire la segretezza del voto.
4. Per l'espressione del voto dovrà essere utilizzata una penna messa a disposizione dalla Commissione elettorale competente.
5. Copia dell'elenco dei candidati e copia delle norme per l'elezione della Consulta (in cui siano ben evidenziate le cause di nullità della scheda) devono essere affisse fuori dal Seggio elettorale e nel Seggio elettorale stesso, in prossimità della postazione di voto.
6. Nel caso di elezioni suppletive può essere istituito un unico Seggio elettorale.

Art. 24

Modalità di voto

1. Le elezioni si svolgono durante un periodo di 2 giorni lavorativi.
2. Le schede saranno precedentemente vidimate da un componente della Commissione elettorale e riporteranno, in ordine alfabetico, l'elenco dei candidati.
3. Previo accertamento dell'identità personale, a ciascun elettore viene consegnata una scheda precedentemente vidimata dalla Commissione elettorale.
4. Il voto è personale, diretto e segreto.
5. L'elettore accede a una postazione, che consente la riservatezza nell'espressione del voto, ed esprime il proprio voto a favore di un massimo di 2 (due) preferenze.
6. La scheda ripiegata viene inserita dallo stesso elettore o da un componente della Commissione elettorale nell'apposita urna.
7. La scheda è bianca qualora non vi risulti apposto alcun segno da parte dell'elettore.



8. La scheda è nulla se è diversa da quelle predisposte dalla Commissione elettorale, se è mancante della vidimazione o se è deteriorata.
9. Il voto è nullo se la scheda presenta segni di identificazione o preferenze diverse rispetto alle candidature presentate e in tutti i casi in cui non sia ragionevolmente e univocamente desumibile la volontà dell'elettore.
10. Le schede bianche, le schede nulle e i voti nulli non sono voti validamente espressi.
11. La partecipazione al voto è attestata dalla firma dell'elettore stesso nell'elenco elettorale che è soggetto alla normativa sulla privacy.

Art.25

Operazioni preliminari allo spoglio

1. Durante le operazioni di voto ciascuna Commissione elettorale assicura la presenza costante della maggioranza dei suoi componenti.
2. Durante le operazioni di scrutinio la Commissione elettorale dovrà essere presente nella sua interezza, con l'obbligo di redigere un verbale.
3. Prima dell'apertura dell'urna la Commissione farà il conteggio delle schede inutilizzate e procederà alla numerazione delle stesse. Ogni scheda inutilizzata dovrà essere controfirmata, nella facciata interna, da ciascun Componente della Commissione.
4. Le schede così ordinate andranno poi fascicolate mediante punti metallici unitamente ad una nota riportante i seguenti dati:
 - a. ragione sociale del Politecnico;
 - b. operazione per la quale si procede, ovvero "Elezioni della Consulta";
 - c. data dell'operazione;
 - d. quantità e tipo di schede allegate, ovvero "Schede inutilizzate";
 - e. timbro del Politecnico e firme leggibili dei Componenti della Commissione elettorale.

Art. 26

Spoglio delle schede

1. Lo spoglio delle schede elettorali deve avvenire immediata mente dopo la chiusura definitiva del Seggio elettorale e dopo la conclusione delle operazioni preliminari.
2. Le operazioni di spoglio delle schede sono pubbliche.
3. Il Presidente di ciascuna Commissione elettorale apre l'urna e procede con lo spoglio delle schede e, dopo aver verificato insieme ai Componenti della Commissione, dichiara se trattasi di scheda valida, bianca o nulla.
4. Le schede bianche e quelle nulle dovranno essere inserite in due appositi contenitori per la fascicolazione finale.
5. Per le schede valide il Presidente procede alla lettura ad alta voce delle preferenze espresse che verranno registrate dagli altri due Componenti del Seggio, sugli appositi registri dello spoglio e successivamente inserite in un terzo contenitore per la fascicolazione finale.
6. La scheda elettorale è dichiarata valida quando riporta un numero di preferenze compreso tra uno e il numero massimo di preferenze previste.
7. La scheda elettorale è dichiarata bianca quando in essa non compare alcun segno.
8. La scheda elettorale è dichiarata nulla quando:
 - a. vi risultano espresse preferenze superiori al numero di preferenze previste;
 - b. siano presenti segni diversi da quelli consentiti;
 - c. non è chiara la volontà dell'elettore.
9. terminate le operazioni di scrutinio il Presidente di ciascuna Commissione elettorale procede

con la sistemazione delle schede valide, bianche o nulle in differenti fascicoli.

10. Ogni fascicolo dovrà contenere una nota di accompagnamento in cui si indichino:
 - a. ragione sociale del Politecnico;
 - b. operazione per la quale si procede, ovvero “Elezioni della Consulta”;
 - c. data dell’operazione;
 - d. tipo e numero di schede allegate;
 - e. timbro del Politecnico e firme leggibili dei Componenti della Commissione elettorale;

Art.27

Verbale e nomina dei componenti della Consulta

1. Concluse le operazioni di fascicolazione, il/i Presidente/i della/e Commissione/i elettorale/i procede/ono alla verbalizzazione dei risultati delle votazioni.
2. Vengono eletti i candidati che ottengono il maggior numero di preferenze. In caso di parità di voti ottenuti da due o più candidati prederà il candidato con la maggiore età anagrafica, ai sensi dell’art. 5, comma 5, lettera c, del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487. In caso di parità di età anagrafica prederà il candidato con maggiore anzianità di iscrizione.
3. Il verbale deve contenere i seguenti dati:
 - a. ragione sociale del Politecnico;
 - b. data e luogo dell’operazione;
 - c. numero degli aventi diritto al voto e numero dei votanti;
 - d. numero delle schede inutilizzate;
 - e. numero delle schede valide;
 - f. numero delle schede bianche;
 - g. numero delle schede nulle;
 - h. elenco e numero delle preferenze ottenute dai candidati ordinato in senso decrescente;
 - i. firma leggibile del Presidente e dei Componenti della Commissione elettorale.
4. Il verbale deve contenere inoltre eventuali contestazioni presentate durante le operazioni di voto e di scrutinio, nonché delle conseguenti decisioni adottate; il Presidente della Commissione elettorale lo trasmette immediatamente al Direttore, unitamente al materiale della votazione.
5. La nomina avviene con decreto del Direttore.
6. Il risultato delle elezioni è pubblicato sul sito del Conservatorio e dell’Accademia.
7. Trascorsi 5 giorni dalla pubblicazione sul Sito del Conservatorio del verbale, senza che siano stati presentati ricorsi alla Commissione elettorale, il risultato diviene definitivo.

Art. 28

Modifica al regolamento

1. Il presente regolamento è adottato dalla Consulta previa delibera del Consiglio di Amministrazione e sentito il Consiglio Accademico.
2. Eventuali modifiche al regolamento devono essere votate dalla Consulta a maggioranza qualificata e approvate dal CdA.

Approvato dal Consiglio Accademico del Politecnico delle arti di Bergamo in data 3.3.2026.

Approvato dal Consiglio di Amministrazione del Politecnico delle arti di Bergamo in data 16.3.2026.

